

# TOP LEGAL

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE



12 set 2019

Contenziosi (12 settembre 2019)



## **Imu su aree portuali, Grimaldi vince in Commissione Tributaria**

**Massimiliano Grimaldi** ha ottenuto un doppio successo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca. In un primo giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento imu per l'anno di imposta 2012 riguardante alcune aree portuali di Viareggio e notificato a Yacht Broker soltanto il 18 gennaio 2018, il giudice tributario ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da Grimaldi ed ha statuito che trattandosi di tributo locale, da pagarsi annualmente sulla base degli identici presupposti d'imposta (possesso di bene immobile) non soggetti a denuncia periodica, la prescrizione del credito tributario è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n.4 del codice civile. In un secondo giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento imu su aree portuali che Yacht Broker si è vista notificare nel 2018 da una società comunale che gestiva in affidamento diretto il medesimo servizio di riscossione gestito da altra società comunale dichiarata fallita nel 2015, Grimaldi ha eccepito il difetto di legittimazione alla emissione dell'atto per violazione dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016. La Commissione tributaria ha accolto il ricorso sulla base di tale eccezione ed ha statuito che la norma di cui sopra esclude, in effetti, che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti possano costituire nuove società, o acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

## **De Berti Jacchia per Stanleybet ottiene un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

De Berti Jacchia, con un team composto dai partner **Roberto A. Jacchia**, **Antonella Terranova** e **Fabio Ferraro** ha ottenuto dal Consiglio di Stato per conto del bookmaker europeo Stanleybet un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in una causa relativa alla concessione delle lotterie istantanee, il c.d. "Gratta e Vinci", rinnovata senza gara a favore di Lottomatica. La questione riguardava la concessione affidata in esclusiva nel 2010 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla società Lotterie Nazionali del gruppo Lottomatica, con scadenza nel 2019. Grazie a una norma di legge del 2017 (DL n° 148/2017) l'Adm veniva però autorizzata a disporre anticipatamente la "prosecuzione" senza gara della stessa concessione sino al 2028, a condizioni economiche diverse, cosa in effetti avvenuta. Stanleybet aveva contestato il rinnovo della concessione per violazione delle norme europee in materia di concessioni, diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, e dei principi di proporzionalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, oltre che per diversi profili costituzionali. Nel 2018, il Tar Lazio aveva rigettato il ricorso di Stanleybet, che aveva appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Adm e Lotterie Nazionali avevano resistito all'impugnazione, anche con appello incidentale in relazione all'ammissibilità dell'appello. L'appello di Stanleybet è stato parzialmente accolto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 3 settembre 2019, che ha rigettato gli appelli incidentali di Adm e Lotterie Nazionali. Con separata ordinanza del 5 settembre 2019 la stessa Sezione del CdS ha sospeso il giudizio di merito, con rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di una serie di quesiti pregiudiziali, esprimendo "seri dubbi in ordine alla compatibilità" delle norme rilevanti del DL no. 148/2017 e delle misure attuative del rinnovo senza gara della concessione con il diritto dell'Unione. Dopo la decisione della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente nel merito. Il Consiglio di Stato si è riservato, all'esito del giudizio pregiudiziale, di sollevare anche le questioni di costituzionalità proposte da Stanleybet, fornendo indicazioni sul tema della c.d. doppia pregiudizialità.

## **Armella vince in Cassazione con Lifting Ropes**

La Corte di Cassazione, con sette pronunce favorevoli, ha accolto la difesa di Lifting Ropes, assistita da **Sara Armella**, nei confronti dell'Agencia delle dogane, affermando che è illegittimo l'accertamento doganale fondato esclusivamente sui verbali dell'Organismo europeo per la lotta antifrode (Olaf), quando le informazioni contenute in tali documenti non possano essere inequivocabilmente riferite alle operazioni contestate. La Cassazione ha chiarito che l'Agencia delle dogane non può fondare la propria pretesa daziaria solo su generiche informative ricevute da autorità di indagine estere, bensì deve dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi che provino l'irregolarità della specifica operazione. Il valore complessivo della contestazione è pari a oltre 320 mila euro.

## **Cintioli, Lauteri, Medugno e Sticchi Damiani con Sisal al Consiglio di Stato**

**Fabio Cintioli** dello studio Cintioli, insieme ad **Annalisa Lauteri**, **Luigi Medugno** e **Saverio Sticchi Damiani**, hanno assistito Sisal nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato e avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con il quale è stata disposta la prosecuzione, fino al 30.9.2028, della gestione della concessione relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (il "Gratta e Vinci"), iniziata nel 2010, e la cui scadenza era stata prevista per il 30.9.2019. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sull'appello con sentenza non definitiva n. 6080 pubblicata il 3.9.2019 e, con separata ordinanza n. 6101 del 5 settembre u.s., ha ravvisato la sussistenza di dubbi di compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della normativa nazionale -introdotta dall'art. 20, comma 1. Del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 e dei conseguenti atti attuativi- che ha autorizzato l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli a disporre anticipatamente "la prosecuzione del rapporto concessorio in essere" per ulteriori nove anni decorrenti dal 30 settembre 2019. Il Collegio ha cioè ritenuto di dover accertare preliminarmente se tale rinnovo/proroga si ponga in contrasto con le regole dell'Unione Europea in tema di certezza del diritto, non discriminazione, trasparenza e imparzialità, libertà di concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento e coerenza, nonché - laddove ritenute applicabili - con le norme in tema di concessioni pubbliche. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto prioritario il rinvio pregiudiziale alla luce dell'importanza "della questione interpretativa sottesa alla doppia pregiudizialità, tale da conformare, per il futuro, l'esercizio della discrezionalità da parte del Legislatore interno, nella materia specifica del rinnovo delle concessioni delle lotterie istantanee" a tal fine riservandosi la possibilità di vagliare successivamente la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della medesima norma di diritto interno (art. 20, comma1, D.L. 148/2017), secondo i parametri degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione. La questione passa adesso al Giudice europeo.

### **Quorum vince per Siemens Gamesa al Tar Catanzaro**

Il team di diritto amministrativo di Quorum, coordinato dal partner **Federico Freni** con gli associate **Simona Barchiesi** e **Andrea Sterlicchio De Carli** ha ottenuto, nell'interesse di Siemens Gamesa Renewable Energy, l'annullamento del provvedimento con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva disposto la sospensione dei lavori in corso presso per la realizzazione del parco eolico "Aria del Vento" della potenza di 20 Mw. Il Parco si inserisce nell'ambito del progetto di sviluppo delle energie rinnovabili in Italia della multinazionale spagnola, quotata alla Borsa di Madrid.